

Ordinanza
sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la
disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)

del 20 marzo 2020 (Stato 1° aprile 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 17 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020^{1,2}

ordina:

Art. 1 e 2³

Art. 3 e 4⁴

Art. 5⁵

Art. 6⁶

Art. 7⁷

Art. 8⁸

Art. 8a⁹

1 ...¹⁰

² Il termine quadro per la riscossione della prestazione degli assicurati che tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 hanno avuto diritto a 120 indennità giornaliere supplementari al massimo è prolungato della durata corrispondente al periodo duran-

RU 2020 877

¹ RS 818.102

² Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 7 ott. 2020 sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19, in vigore dall'8 ott. 2020 (RU 2020 3971).

³ Abrogati dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1077).

⁴ In vigore fino al 31 mar. 2022 (art. 9 cpv. 10).

⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1077).

⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

⁷ In vigore fino al 31 mar. 2022 (art. 9 cpv. 10).

⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU 2020 1075).

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

te il quale l'assicurato ha avuto diritto alle indennità giornaliere supplementari, ma al massimo di sei mesi.¹¹

³ L'assicurato il cui termine quadro per la riscossione della prestazione è stato prolungato conformemente al capoverso 2 ha diritto, all'occorrenza, a un prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione se è aperto un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione. La durata del prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde a quella del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione di cui al capoverso 2.¹²

Art. 8b¹³

Art. 8c a 8e¹⁴

Art. 8f¹⁵

Art. 8g¹⁶

¹ In deroga all'articolo 35 capoverso 1^{bis} LADI¹⁷, la perdita di lavoro di oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda può superare quattro periodi di conteggio tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 e tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022.

² Dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 1° aprile 2022 i periodi di conteggio dell'indennità per lavoro ridotto per i quali tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 e tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 la perdita di lavoro è ammontata a oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda non sono computati nel calcolo del diritto a quattro periodi di conteggio di cui all'articolo 35 capoverso 1^{bis} LADI.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2020 (RU 2020 1075). Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1077).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2020 (RU 2020 1075). Abrogati dal n. I dell'O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

¹⁵ Introdotto dal n. I I dell'O dell'8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus (RU 2020 1201). In vigore fino al 31 mar. 2022 (art. 9 cpv. 10).

¹⁶ Introdotto dal n. I I dell'O dell'8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus (RU 2020 1201).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2022 (Proroga della procedura di conteggio sommaria e reintroduzione di altre misure), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 39).

¹⁷ RS 837.0

Art. 8h¹⁸**Art. 8i**¹⁹**Art. 8j**²⁰

¹ Un'azienda che fa valere il lavoro ridotto può chiedere l'indennità per lavoro ridotto per i formatori responsabili delle persone in formazione.

² L'azienda deve dimostrare che la formazione di tali persone non può più essere garantita a causa dell'impossibilità di fornire una supervisione sufficiente.

³ L'indennità per lavoro ridotto dei formatori copre soltanto le ore in cui questi ultimi sarebbero stati in lavoro ridotto ma che hanno dedicato alla persona in formazione. Nella domanda di indennità per lavoro ridotto, le suddette ore dedicate alle persone in formazione devono essere considerate come una perdita di lavoro computabile.

⁴ Se chiede l'indennità per lavoro ridotto per il tempo di lavoro che non è dedicato alle persone in formazione, l'azienda deve comprovare una perdita di lavoro computabile.

Art. 8k²¹

La durata massima dell'indennità per lavoro ridotto è prolungata di dodici periodi di conteggio.

Art. 9²²

¹ La presente ordinanza e tutte le sue modifiche²³ entrano retroattivamente in vigore il 1° marzo 2020.

² Fatto salvo l'articolo 8, si applica fino al 31 agosto 2020.

³ Fatto salvo il capoverso 4, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2022.²⁴

¹⁸ Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus (RU 2020 1201). Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

¹⁹ Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus (RU 2020 1201). In vigore fino al 31 mar. 2022 (art. 9 cpv. 10).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2021 (Aumento della durata massima di riscossione dell'indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 382).

²² Nuovo testo giusta dal n. I 1 dell'O dell'8 apr. 2020 sui provvedimenti complementari nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus, in vigore dal 9 apr. 2020 (RU 2020 1201).

²³ RU 2020 877 1075 1201

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3569).

^{3bis} Fatti salvi i capoversi ^{4bis}–7, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2023.²⁵

⁴ La durata di validità degli articoli 7 e 8i è prorogata fino al 31 dicembre 2020.²⁶

^{4bis} La durata di validità secondo il capoverso 4 è prorogata fino al 31 marzo 2021.²⁷

^{4ter} La durata di validità secondo i capoversi 4 e ^{4bis} è prorogata fino al 30 giugno 2021.²⁸

^{4quater} La durata di validità secondo i capoversi 4–^{4ter} è prorogata fino al 30 settembre 2021.²⁹

^{4quinquies} La durata di validità secondo i capoversi 4–^{4quater} è prorogata fino al 31 dicembre 2021.³⁰

⁵ L'articolo 8f ha effetto sino al 30 giugno 2021.³¹

^{5bis} La durata di validità secondo il capoverso 5 è prorogata fino al 30 settembre 2021.³²

⁶ L'articolo 3 ha effetto sino al 31 marzo 2021.³³

^{6bis} La durata di validità secondo il capoverso 6 è prorogata fino al 30 giugno 2021.³⁴

⁷ L'articolo 4 ha effetto sino al 30 giugno 2021.³⁵

^{7bis} La durata di validità secondo il capoverso 7 è prorogata fino al 30 settembre 2021.³⁶

⁸ L'articolo 8k ha effetto sino al 28 febbraio 2022.³⁷

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 20 gen. 2021, in vigore dal 21 gen. 2021 (RU **2021** 16).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU **2020** 3569).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6449).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 19 mar. 2021 (Prolungamento della procedura semplificata e dell'abolizione del periodo d'attesa), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 169).

²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2021 (Aumento della durata massima di riscossione dell'indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 382).

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 1° ott. 2021 (Proroga della procedura di conteggio sommaria), in vigore dal 1° ott. 2021 (RU **2021** 593).

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU **2020** 4517).

³² Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2021 (Aumento della durata massima di riscossione dell'indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 382).

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 20 gen. 2021, in vigore dal 21 gen. 2021 (RU **2021** 16).

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 19 mar. 2021 (Prolungamento della procedura semplificata e dell'abolizione del periodo d'attesa), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 169).

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 20 gen. 2021, in vigore dal 21 gen. 2021 (RU **2021** 16).

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2021 (Aumento della durata massima di riscossione dell'indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 382).

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2021 (Aumento della durata massima di riscossione dell'indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 382).

⁹ La durata di validità secondo il capoverso 8 è prorogata fino al 30 giugno 2022.³⁸

¹⁰ Gli articoli 3, 4, 7, 8*f* e 8*i* hanno effetto sino al 31 marzo 2022.³⁹

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 26 gen. 2022 (Proroga della procedura di conteggio sommaria e reintroduzione di altre misure), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2022** 39).

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 26 gen. 2022 (Proroga della procedura di conteggio sommaria e reintroduzione di altre misure), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2022** 39).

